

Alla

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

Al Presidente Avv. Antonio de Angelis

OGGETTO: Mozione - Congresso straordinario di Bologna, 15-17 ottobre 2020.

presentata dall'avv. Simone Ariatti, AIGA sez. Bologna

TUTELA DEL CONTRIBUENTE, GARANZIE

ED ONERE INFORMATIVO DA PARTE DEGLI ENTI IMPOSITORI.

La proposta affonda le proprie radici nella significativa discrasia riscontrata tra le tutele del cittadino vigenti nella fase del procedimento penale e quelle del contribuente in sede di accertamento fiscale. Differenze che peraltro rispecchiano puntualmente, sotto il profilo probatorio, il diverso approccio sotteso al principio di non colpevolezza vigente nel diritto penale, rispetto a quello adottato dagli Enti Impositori (Agenzia delle Entrate, Regioni, Enti locali, Agenzia delle Dogane, ecc.), che, forti di strumenti induttivi e presuntivi tipizzati dal legislatore, emettono gli atti riversando l'intero onere probatorio (peraltro non privo di lacune, come ad esempio l'impossibilità di esperire le prove testimoniali) in capo al contribuente.

Del resto uno Stato ha due modi per "rispondere" all'offesa subita: o mettendo le "mani addosso" al cittadino privandolo della libertà personale o mettendogli le "mani in tasca" privandolo delle risorse finanziarie e/o patrimoniali. E spesso la forza deterrente della seconda modalità repressiva non è minore, nell'immaginario collettivo, della prima.

L'ordinamento prevede, infatti, un sistema di garanzie ed informative in favore dell'indagato, vuoi quando notiziato della conclusione delle indagini vuoi al momento dell'esercizio dell'azione penale, tali da renderlo edotto in modo compiuto ed esaustivo dei rischi e delle conseguenze a cui, da quel momento, è sottoposto.

Nel diritto tributario - dove non si rischia il carcere (salvo il superamento delle soglie di rilevanza penale) ma dove si rischia il collasso finanziario e patrimoniale, analogo sistema di garanzie è invece totalmente assente.

Da qui la riflessione, che intende in qualche modo mutuare – seppur con significative differenze – l’istituto del difensore d’ufficio.

Di regola, il contribuente riceve un accertamento il più delle volte intelligibile e difficile da decifrare anche per esperti fiscalisti, con un paio di righe relegate verso le ultime pagine, con scritto *“decorsi 60 giorni dalla notifica l’atto è da intendersi definitivo e si avvierà la riscossione forzata delle somme”*. In altre parole, l’Agenzia trasmette un provvedimento i cui effetti sono dirompenti ed irreversibili a meno che il contribuente non si attivi entro – soli – 60 giorni. Ora, come può uno Stato di diritto non disporre di un effettivo strumento di tutela e di cautela informativa?

L’idea, quindi, è quella di istituire una figura analoga al difensore d’ufficio (ma nella sostanza, come detto, diversa) a cui l’Ente Impositore dovrà dare obbligatoriamente comunicazione (a mezzo PEC) dell’avvenuta emissione e notificazione dell’avviso di accertamento nei confronti del contribuente (sig. Tizio o società Alfa che sia). In pratica, come l’ufficio notifica l’atto, analoga notifica deve essere effettuata a un Legale estratto da un apposito albo a cui ci si potrà iscrivere secondo precisi requisiti di competenza e professionalità (come qualifiche accademiche, numero minimo di patrocinii, ecc.).

Il compito non sarà tuttavia di assistenza e rappresentanza difensiva, bensì meramente informativo (da valutare se a titolo gratuito, preferibile), ossia illustrare compitamente al contribuente gli effetti abnormi derivanti dal perfezionamento dell’accertamento decorsi 60 giorni dalla ricezione, nonché chiarire sommariamente le facoltà di contestazione percorribili (l’accertamento con adesione, il reclamo e mediazione, il ricorso, ecc.). Senza alcuna disamina nello specifico della pratica, senza alcuna consulenza del caso concreto, ma solo adempimento ad un onere informativo di civiltà giuridica, facilmente attuabile mediante l’invio di una PEC in caso di società, imprese e professionisti, o mediante l’invio di una raccomandata A/R all’indirizzo di residenza del cittadino. Eventuali tentativi più accurati di contattare ed informare più specificamente il contribuente (mediante un colloquio telefonico o su appuntamento) saranno frutto esclusivo dello scrupolo e dell’attenzione che è propria di ciascun Avvocato.

Solo così il contribuente sarà consapevole e potrà liberamente decidere se restare inerte – e subire l’inizio della fase di riscossione, cautelare e di coazione forzosa delle somme (a mezzo pignoramenti, fermi auto, iscrizione ipotecarie, ecc.) – o nominare un difensore per attivare le opportune cautele difensive.

Solo così si potrà livellare un minimo il rapporto Fisco e Contribuente e attuare quella trasparenza e collaborazione sancita dallo Statuto dei diritti del contribuente innalzando il livello delle garanzie e delle tutele del cittadino.

Per questi motivi, si

PROPONE

- a) di istituire un albo (elenco) a cui potranno accedere avvocati che abbiano maturato esperienza e competenza nelle materia tributaria (con requisiti da concordare);
- b) di lavorare istituzionalmente per inserire all’interno dei singoli corpi normativi (D. Lgs. 19/09/1973, n. 600 in materia di accertamento delle imposte sui redditi; D.Lgs. 26/10/1972, n. 633 in materia di IVA; Legge 27/12/2006, n. 296 per i tributi locali; e così per ogni tipologia di tributo) oppure, in alternativa, e preferibilmente, direttamente nello Statuto dei Diritti del Contribuente, una disposizione volta a prevedere l’obbligo, a pena di nullità dell’atto, da parte delle Amministrazioni procedenti, di informare contestualmente alla notificazione dell’accertamento al contribuente, anche un professionista iscritto nel registro di cui al punto a);

Grazie

Simone Ariatti